

Pubblicato il DM sulle categorie specialistiche non eseguibili direttamente con la prevalente

28 Aprile 2014

Dopo il traballante iter conseguente alla mancata conversione del cosiddetto Decreto salvaRoma ed in ossequio al DL 47/14 - art. 12 (si veda ns [news del 2 c.m.](#)) il Ministero infrastrutture ha emanato il DM per l'individuazione delle Cat. specialistiche per la cui esecuzione è necessaria la qualificazione specifica e non sono eseguibili con la adeguata qualificazione nella categoria prevalente nonché delle categorie a qualificazione obbligatoria .

Nello specifico vengono individuate le seguenti categorie:

OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28,

Sono definite come categorie superspecialistiche per le quali è obbligatoria la qualificazione e non sono subappaltabili

OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32

Il DM si pone come regolamentazione transitoria in attesa delle modifiche al DPR 207/2010 come conseguenza del DPR 30 ottobre 2013.

Il nuovo sistema di classificazione delle categorie è in vigore da oggi 28 aprile ed è efficace per tutte le procedure i cui bandi sono pubblicati da oggi.

[15975-dm infr categorie specialistiche.pdf](#)[Apri](#)

[15975-Allegato DM Specialistiche.pdf](#)[Apri](#)